



ORDINANZA

N. 84 DEL 09/04/2025

OGGETTO : [MODIFICA DELL'ORDINANZA N. 77 DEL 01/04/2025 IN RELAZIONE AL DIVIETO DI TRANSITO ED L'ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA IN VIA MONSIGNOR CAZZANIGA ED IN VIA DIAZ](#)

Il Responsabile del Settore 7. Sicurezza

Vista la richiesta effettuata in data 31/03/2025 dall'Settore 6 – Lavori Pubblici, infrastrutture e Patrimonio del comune di Gorgonzola, in riferimento ai “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ANNESSE AL “COMPARTO MARCONI” (CUP F27H24002950006 - CIG B49610DBB3) il cui progetto esecutivo è stato approvato con Deliberazione di G.C n.148 del 6.11.2024 e affidati con Determinazione n. 1317 del 10.12.2024, all'Impresa IMPRESA MILANI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Cristoforo Colombo,39 - 23807 Merate (LC), con la quale si chiede l'emissione di ordinanza viabilistica per interventi sul territorio;

Vista la richiesta da parte del Comune di Gorgonzola di modifica dell'ordinanza rilasciata n. 77 del 01/04/2025 in ordine alla variazione degli orari di validità delle prescrizioni a favore della cittadinanza;

Considerata la necessità, a tutela della pubblica incolumità, della sicurezza pubblica e del pubblico interesse, di dover regolamentare il traffico sulla via descritta in premessa al fine di consentire lo svolgimento dei predetti lavori;

Visti D.lgs. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni con particolare attenzione agli artt. 6 e 7;

ORDINA

Che dal giorno **7 Aprile 2025** sino a fine lavori, dalle **ore 07.00 alle ore 18.30**, siano istituiti i seguenti interventi viabilistici:

- **Via M. Cazzaniga** (dall'intersezione con via Serbelloni all'inters. con via Argentia) e **Vic. Diaz**
 - l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 07.00 alle ore 18.30 nell'area di parcheggio presente ambo i lati della via.

- L'istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 7:00 alle ore 18:30, eccetto i soli residenti diretti e provenienti dalle abitazioni e mezzi di soccorso solo ed esclusivamente durante le lavorazioni di asfaltatura e fresatura stradale
- **Via G. Marconi** (tratto di collegamento tra via Serbelloni e piazza A. De Gasperi)
 - l'istituzione del divieto al transito pedonale, con validità 24 ore su 24 e deviazione dei pedoni sull'area pedonale di via M. Cazzaniga, per l'intera durata dei lavori.

Al fine di evitare interferenze con il traffico veicolare, l'impresa MILANI COSTRUZIONI S.R.L. esecutrice dei lavori, provvederà in conformità agli articoli 21 e 30 del Regolamento del Codice della Strada e al D.M. 10 luglio 2002, a collocare la segnaletica stradale temporanea e i **cartelli di preavviso** (posizionati alcuni giorni prima) per gli itinerari alternativi.

Tali dispositivi saranno posizionati in modo ben visibile, sia nell'area di cantiere che nelle zone limitrofe interessate e comunque in **via Serbelloni, via Trieste, in prossimità dell'incrocio con via Bellini e via Diaz.**

La medesima impresa dovrà provvedere **alla regolazione del traffico veicolare per mezzo di movieri** muniti di apposita paletta e pettorina, come previsto dal C.d.S..

In merito all'istituzione del **divieto di sosta**, la stessa dovrà provvedere a collocare i segnali stradali atti ad informare l'utenza dei provvedimenti assunti con la presente Ordinanza almeno 48h prima (anche con cartelli di avviso al pubblico, posti preventivamente) e coprire i segnali preesistenti eventualmente contrastanti con la nuova regolamentazione comunicando via mail all'indirizzo polizia.locale@comune.gorgonzola.mi.it l'avvenuto posizionamento, 48h prima della data di occupazione, della segnaletica necessaria.

Il titolo autorizzatorio (o copia conforme) dovrà essere tenuto sul luogo dei lavori, dell'occupazione o del deposito e dovrà essere esibito su richiesta degli addetti al servizio di polizia stradale.

L'occupazione dell'area non dovrà creare nocumento alla stessa; in particolare, al termine dell'occupazione, l'area dovrà essere ricondotta allo stato precedente o comunque in condizioni di sicurezza, in particolar modo dovrà essere salvaguardata la pavimentazione da detriti o altro materiale.

In caso di inosservanza dell'applicazione dei provvedimenti previsti nella presente, potranno essere sospesi i lavori, fatti salvi gli accertamenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente in materia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente Ordinanza.

I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

L'Amministrazione Comunale rimane sollevata ed indenne da diritti di terzi.

Al termine dei lavori personale incaricato dal richiedente provvederà a ripristinare la segnaletica preesistente.

La presente ordinanza sostituisce integralmente la n. 77 del 01/04/2025.

Le ordinanze in contrasto con la presente saranno sospese.

AVVISA

Ai sensi dell'art. 37 c. 3° del D.L. 30.4.1992 n. 285, contro il presente provvedimento può essere presentato da chi abbia interesse ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, entro il termine 60 giorni e con le modalità di cui all'art. 74 del DPR 16.12.1992n. 495. Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione della stessa e al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. Il responsabile del presente procedimento è il Comandante PL. Comm. Capo Antonio PIERNI

Gorgonzola, li 09/04/2025

Il Responsabile del Settore 7. Sicurezza
ANTONIO PIERNI / ArubaPEC S.p.A.
Atto sottoscritto digitalmente